DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AL PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311

Art. 24

Adeguamenti periodici delle pensioni

La misura delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione sara' variata, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, avra' subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1957. Analogamente si procedera', successivamente al primo, adeguamento, ogni qualvolta lo stesso indice medio annuo avra' subito altra variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento rispetto a quella che ha determinato la precedente variazione. La variazione di cui al precedente comma avra' decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima. Ogni qualvolta dovra' procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sara' limitata, per le pensioni, con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si e' determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in, cui e' compresa la decorrenza della pensione, ovvero dell'anno precedente, rispettivamente se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 1 luglio. In occasione del primo adeguamento da attuarsi in applicazione del presente articolo le pensioni liquidate con decorrenza, compresa tra il 1 gennaio 1958 e la data di entrata in vigore della presente legge saranno adeguate in relazione all'intera percentuale di variazione al verificarsi della quale sara' disposto l'adeguamento stesso.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, non più in vigore dal 1 dicembre 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 830
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-al-pubblici/art-24-adeguamenti-periodici-delle-pensioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it